

COMUNE DI BIENTINA

*Regolamento per la concessione di prestiti sociali
per percorsi di accompagnamento all'autonomia
(approvato con deliberazione di C.C. n.79 del
18.10.2005)*

**ART. 1
PRESTITI SOCIALI**

Ai sensi della normativa vigente il Comune può concedere prestiti sociali senza interesse a cittadini residenti in condizioni sociali di temporanea difficoltà economica ed a rischio di emarginazione.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concedere il prestito tenuto conto, oltre che dei requisiti stabili dal presente Regolamento, della disponibilità finanziaria.

**ART. 2
DESTINATARI – REQUISITI OGGETTIVI**

Il presente Regolamento è destinato a far fronte a situazioni di bisogno sociale caratterizzate da:

- a) temporanea e contingente difficoltà economica, in una fase di assestamento della condizione familiare, alloggiativa, scolastica/formativa, lavorativa e di salute;
- b) presenza di un concreto e percorribile progetto volto al superamento delle difficoltà attuali e all'attivazione delle risorse del soggetto richiedente e degli eventuali familiari.

Costituiscono requisiti prioritari:

- a) la presenza di problemi legati all'alloggio;
- b) l'aumento del carico familiare derivante da nascita o attesa di figli o da inserimento in famiglia di uno o più figli adottivi;
- c) la perdita o riduzione dell'attività lavorativa di uno o entrambi i percettori di reddito per disoccupazione involontaria, decesso, stato di detenzione, stato d'invalidità accertato, per il quale il soggetto risulta ancora in attesa della prevista provvidenza economica;
- d) la presenza di anziani non autosufficienti o disabili con attestazione di gravità.

A titolo esemplificativo, possono costituire motivi per l'attivazione del prestito d'onore le seguenti situazioni:

1. Soluzione del problema alloggiativo: es. anticipo mensilità affitto alla stesura del contratto, acquisto primo arredo;
2. Formazione o riqualificazione professionale con particolare riferimento al rientro al lavoro dopo la maternità, dopo una separazione-divorzio, dopo assenza dal mondo del lavoro dovuta a motivi non dipendenti dalla volontà;

3. Spese legate all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo e volte a consentire la regolarità della frequenza;
4. Adozione di uno o più figli;
5. Anticipo spese per assistenza domiciliare, compreso l'assunzione di operatore domiciliare per anziani non autosufficienti e inabili, in attesa dell'erogazione dell'assegno di accompagnamento o altra forma di aiuto;
6. Piccole ristrutturazioni o adeguamenti dell'alloggio da ritenersi indispensabili ai fini del mantenimento o miglioramento della salute;
7. Spese per il ricongiungimento familiare;
8. Spese legate a problemi sanitari non assicurate dal S. S. N e non garantite da altra forma assicurativa (es. cure e protesi dentarie, ausili, spese non direttamente sanitarie per degenze ospedaliere fuori sede, parrucche per soggetti sottoposti a chemioterapia, altro);
9. Altra situazione che possa essere determinante per il raggiungimento dell'autonomia con particolare riguardo dell'esercizio degli impegni genitoriali, di cura e sostegno a parenti conviventi in situazione di dipendenza o non autosufficienza, a percorsi di recupero e inserimento sociale.

Le situazioni di cui sopra e l'entità della spesa da sostenere devono essere puntualmente e adeguatamente documentate al momento della domanda.

ART. 3 DESTINATARI – REQUISITI SOGGETTIVI

Per poter ottenere il prestito d'onore, il richiedente dovrà essere in possesso, alla data di presentazione della domanda dei seguenti requisiti:

a) Essere cittadino italiano o dell'Unione Europea; qualora cittadino extracomunitario, essere in possesso di carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorno ed esercitare attività di lavoro subordinata o autonoma;

b) avere la residenza anagrafica nei Comuni di Bientina da almeno due anni;

c) aver compiuto i 18 anni di età;

d) aver percepito un reddito familiare complessivo, come determinato da attestazione ISEE, non superiore a Euro 17.000,00 e non inferiore a Euro 2.500,00 calcolato sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi. In via eccezionale, nel caso il reddito dell'anno in corso sia sostanzialmente più basso di quello relativo all'ultima dichiarazione dei redditi a causa di perdita dell'attività lavorativa per cause involontarie, di uno dei componenti il nucleo familiare, potrà essere considerato valido il reddito autocertificato percepito nell'anno in corso. Alla formazione del reddito familiare concorrono tutti i redditi assoggettabili all'IRPEF percepiti dai componenti del nucleo familiare, come sopra definito, considerati al lordo delle ritenute fiscali.

e) avere una situazione socio-economica, in atto o realizzabile a breve, tale da consentire una ragionevole e ponderata capacità di rimborso;

f) non godere di altre agevolazioni della stessa natura erogate da soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le agevolazioni di carattere fiscale;

g) non avere una situazione debitoria che evidenzi l'assoluta incapacità di rimborso del prestito d'onore.

ART. 4 TIPOLOGIA INTERVENTO

La concessione del prestito avviene nell'ambito di un progetto di aiuto elaborato dal Servizio Sociale del Comune, unitamente alla persona interessata, in cui si determina l'attivazione di impegni e risorse che configurino la possibilità effettiva di superare situazioni di temporanea difficoltà.

Il progetto viene formalizzato in un contratto sottoscritto dalle parti e contenente gli elementi disposti dalla presente disciplina.

ART. 5 AMMISSIONE

La richiesta del prestito avviene tramite la compilazione e la sottoscrizione degli appositi moduli predisposti dal Servizio competente del Comune o attraverso la richiesta dei competenti Servizi Sociale.

Alla domanda, dovrà essere allegato il progetto del percorso concordato con il competente Servizio Sociale.

La domanda e il relativo progetto, dopo l'istruttoria a cura dell'ufficio competente, verrà sottoposta all'approvazione della Giunta Municipale che, ove ritenuto meritevole di accoglimento e entro i limiti della disponibilità finanziaria, dispone la concessione del prestito.

Il prestito può essere concesso a persone che dispongono di una fonte di reddito o, comunque, ne siano sprovvisti solo temporaneamente.

ART. 6 AMMONTARE DEL PRESTITO

L'ammontare della somma resa disponibile al prestito, le quote ed i tempi di restituzione vengono stabiliti nell'ambito del progetto di aiuto ed alle condizioni stabilite dal Servizio Sociale del Comune e sottoscritte dall'interessato.

Comunque, le somme non potranno essere superiori a euro 1000,00 per intervento ed i tempi di restituzione non superiori ad anni due.

ART. 7 EROGAZIONE

L'erogazione effettiva del prestito, a seguito della elaborazione del relativo progetto è subordinata alla disponibilità economica a ciò destinata e definita annualmente dal Comune.

ART. 8
VERIFICHE

Il progetto di intervento tramite concessione di prestito deve prevedere verifiche in itinere e una relazione conclusiva prodotta dal Servizio Sociale Comunale.

ART. 9
INADEMPIENZA

In caso di mancata ottemperanza di quanto previsto dal progetto che definisce l'intervento di aiuto tramite prestito sull'onore e delle relative condizioni, circa la restituzione delle somme concesse, il Comune procederà ai sensi dell'art. 1819 del Codice Civile ed il beneficiario del prestito non potrà accedere ad ulteriori prestiti o ad altri benefici di natura economica.

ART. 10
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.11 dello Statuto Comunale.